

Dalla CPD (Construction Products Directive) al CPR (Construction Products Regulation)

From CPD to CPR

ICMQ

ELENA BENZONI
ICMQ

1. La Direttiva 89/106/Cee del Consiglio va in pensione!

A distanza di 22 anni dalla sua emanazione, il 4 aprile 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea il Regolamento n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa le nuove condizioni per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la Direttiva 89/106/Cee. La Direttiva non è stato un atto isolato della Commissione. Negli anni è stata integrata prima dalla Direttiva 93/68/Cee, successivamente dalla Direttiva 98/34 e infine dal Regolamento 1882/2003. Sono state pubblicate diverse linee guida esplicative relativamente alla sua applicazione: una menzione particolare merita la *Guida all'attuazione delle direttive fondate sul nuovo approccio e sull'approccio globale*, del settembre 2009. La Direttiva si prefiggeva di armonizzare i diversi sistemi normativi nazionali europei (art. 6), fissare requisiti essenziali per i materiali e i componenti da costruzione (All. 1) e creare i presupposti per la libera circolazione dei prodotti da costruzione sul mercato europeo. Difficile dire in quale misura abbia raggiunto i propri scopi e quanto invece abbia disatteso le aspettative. Certamente ha contribuito a creare una nuova consapevolezza nei produttori riguardo alla necessità di mantenere sotto controllo i propri processi produttivi. Rimane invece ancora molto da fare per quanto riguarda i direttori lavori e le imprese, che hanno incontrato e tutt'oggi incontrano notevoli difficoltà nel districarsi tra le varie normative, le relative scadenze e il crescente numero di certificati presenti sul mercato. In questi anni la marcatura CE è cresciuta, ma non è riuscita a fare la differenza, a premiare i produttori che possiedono un controllo di produzione in fabbrica certificato ed efficace rispetto a coloro che ne possiedono uno inefficiente o addirittura che non ne possiedono alcuno.

2. Le novità del Regolamento

Il Regolamento 305/2011 all'art. 1 *"fissa le condizioni per l'immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione stabilendo disposizioni armonizzate per la descrizione della prestazione di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per l'uso della marcatura CE sui prodotti in questione"*.

Lo scopo principale ricalca quello della Direttiva, ma con una differenza fondamentale: la Direttiva richiedeva agli Stati membri di essere recepita (i suoi effetti sono diventati cogenti nel nostro Paese con il Decreto del Presidente della Repubblica 246/1993), mentre il regolamento, una volta pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea, è diventato immediatamente legge in tutti gli Stati membri.

Il regolamento è ora una nuova opportunità, che non va persa, per fare la differenza sul mercato.

Quali sono le novità che introduce?

Innanzitutto le sue modalità di applicazione. Come detto non ha bisogno di essere recepito, è già vigente in tutti gli Stati. Il CPR (Construction Products Regulation) entra però in vigore in due fasi: i cap.1 e 2, 29-35, 39-55, 64, 67, 68 e l'allegato IV sono entrati in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale europea, i rimanenti articoli da 3 a 28, da 36 a 38, da 56 a 63 e gli articoli 65 e 66, nonché gli allegati I, II, III e V saranno vigenti solo dal 1° luglio 2013. In secondo luogo i requisiti di base delle opere di costruzione passano da 6 a 7, in quanto viene introdotto il requisito relativo all'uso sostenibile delle risorse naturali. Questo implica la necessità di aggiornare, nel tempo, tutte le norme e i regolamenti tecnici europei con l'inserimento delle caratteristiche relative al requisito 7. In secondo luogo i sistemi di attestazione scendono da 6 a 5: non esisterà più il sistema 2 e i sistemi possibili sa- ➤

ranno 1+, 1, 2+, 3 e 4. Il regolamento si propone inoltre di fare chiarezza, di semplificare e dare certezza.

3. Fare chiarezza

Le definizioni all'articolo 2 riprendono concetti in gran parte già espressi nelle *Guidance Paper*. In particolare viene qui esplicitata la definizione di fabbricante: *“qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrichi un prodotto da costruzione o che faccia progettare o fabbricare tale prodotto e lo commercializzi con il suo nome o il suo marchio”*. Questo toglie definitivamente ogni ambiguità rispetto a chi abbia effettivamente l'obbligo di apporre la marcatura CE su un prodotto: chiunque produca, o faccia produrre un prodotto per immetterlo sul mercato con il proprio nome/marchio è un fabbricante e quindi tenuto a marcare CE il prodotto. Viene introdotto il concetto di “prodotto-tipo” e la marcatura CE non attesterà più solo la conformità del prodotto ad una specifica tecnica, ma con l'introduzione della Dichiarazione di prestazione (DoP), che andrà a sostituire la Dichiarazione di conformità, il produttore dichiarerà le prestazioni del proprio prodotto. I prodotti potranno essere immessi sul mercato solo accompagnati dalla DoP, che potrà avere forma cartacea o essere disponibile in forma elettronica sul sito del produttore. All'art. 6 viene esplicitato l'obbligo di inserire nella DoP almeno una delle caratteristiche essenziali.

All'art. 9 comma 2 è stata tolta ogni ambiguità relativamente all'anno da riportare in etichetta: si dovranno riportare le ultime due cifre dell'anno in cui è stata apposta per la prima volta la marcatura. Sono inoltre stati introdotti, con la pubblicazione del Regolamento 765/2008 espressamente richiamato nel CPR, criteri uniformi e più rigorosi per la notifica degli organismi di certificazione.

4. Semplificare e dare certezza

All'art. 5 vengono indicate le deroghe alla redazione della Dichiarazione di prestazione. In mancanza di disposizioni particolari dell'Unione o del singolo Stato membro, prodotti fabbricati in esemplari unici, oppure fabbricati in cantiere per essere incorporati in una spe-

cifica struttura, o ancora fabbricati secondo le normative nazionali allo scopo di interventi di conservazione e restauro del patrimonio tutelato possono essere immessi sul mercato privi della DoP.

Vengono introdotte due novità importanti. La prima: le microimprese (meno di 10 dipendenti e con fatturato inferiore ai 2 Mil. €), nel caso di sistemi di attestazione 3 e 4 possono sostituire la determinazione del prodotto-tipo secondo i metodi previsti dalle normative armonizzate con metodi alternativi, salva la responsabilità del fabbricante di dimostrare la conformità del prodotto ai requisiti applicabili mediante una specifica documentazione tecnica.

La seconda invece è relativa ai prodotti da costruzione rientranti nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata e fabbricati in un unico esemplare o su specifica del committente in un processo non in serie a seguito di una specifica ordinazione e installati in una singola ed identificata opera di costruzione. In questo caso il fabbricante può sostituire la parte relativa alla valutazione della prestazione del sistema applicabile con una documentazione tecnica specifica che dimostra la conformità di tale prodotto ai requisiti applicabili e l'equivalenza delle procedure utilizzate con le procedure fissate nelle norme armonizzate.

In particolare se un prodotto da costruzione appartiene a una famiglia di prodotti da costruzione per la quale il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione applicabile è il sistema 1+ o 1 la documentazione tecnica specifica deve essere verificata da un organismo di certificazione di prodotto notificato. Con il “pacchetto” di due regolamenti e una decisione pubblicati nel 2008 dal Parlamento europeo, e richiamati oggi nel CPR, è iniziato l'iter per l'unificazione della sorveglianza sul mercato.

Con il Regolamento 765/2008 è stato istituito l'ente unico di accreditamento, in Italia si tratta di Accredia.

Nello stesso regolamento sono definiti inoltre i compiti delle autorità di vigilanza art. 20-22 con obbligo di scambio d'informazioni tra i diversi Stati.

In sostanza il Regolamento 305/2011 rappresenta ad oggi il quadro legislativo più avanzato per quanto riguarda i prodotti da costruzione e richiederà agli enti normatori un notevole lavoro di adeguamento delle normative vigenti. ■